



TRIBUNALE DI SPOLETO

Sezione Fallimentare

N. 3/2019 Registro Istanze Concordato Preventivo.

Il Tribunale di Spoleto, riunito in Camera di Consiglio e composto da:

Dott. Silvio MAGRINI ALUNNO *Presidente*

Dott. Roberto LAUDENZI *Giudice rel.*

Dott. Simone SALCERINI *Giudice*

letto ricorso, nell'interesse della F.I.S.L. – FOLIGNO IMPRESA LAVORO SVILUPPO s.r.l. *in liquidazione*, assegnataria del numero 02360460543 di partita I.V.A., con sede a Foligno (PG), Frazione Paciana, Via Angelo Cataleni n. 14 in via telematica comunicato il 16 febbraio 2019 e inteso a conseguire ammissione della medesima F.I.S.L. – FOLIGNO IMPRESA LAVORO SVILUPPO s.r.l. *in liquidazione* alla procedura di concordato preventivo;

rilevata l'intervenuta comunicazione, in uno a detto ricorso, di prospetti contabili corrispondenti a bilanci relativi agli esercizi, 2015, 2016, 2017, oltre che prospetto riassuntivo della situazione patrimoniale prodottasi in corrispondenza del 31 dicembre 2018;

rilevata l'omessa formulazione, da parte del ricorrente, nel medesimo ricorso, di proposta concretamente utile a precisare il contenuto del

concordato, oltre che l'assenza, nel ricorso stesso, di piano destinato a definirne modalità e tempi di esecuzione;

rilevato come con provvedimento adottato il giorno 25 febbraio 2019 e depositato il 26 febbraio 2019, sia stato alla F.I.S.L. – FOLIGNO IMPRESA LAVORO SVILUPPO s.r.l. *in liquidazione* concesso termine di giorni centoventi, ai fini della comunicazione di ogni documento normativamente considerato e condizionante ammissione della società ricorrente alla procedura concursuale richiesta;

rilevato, inoltre, come, con distinto e posteriore provvedimento adottato il giorno 16 aprile 2019 e depositato il 18 aprile 2019, il termine alla F.I.S.L. – FOLIGNO IMPRESA LAVORO SVILUPPO s.r.l. *in liquidazione* concesso sia stato prorogato di giorni centoventi, venendo in tal modo a scadere in corrispondenza del 16 giugno 2019;

rilevato, poi, come, né entro la data da ultimo indicata, né posteriormente a questa, l'originario ricorso sia stato integrato colla formulazione d'una qualsiasi proposta utilmente sottoponibile al voto dei creditori, perché intesa a pianificare le attività condizionanti la soddisfazione di costoro, nel limite dalla proposta stessa dettato;

visti gli artt. 160, 161 e 162 R.D. 14 marzo 1942 n. 267;

DICHIARA

inammissibile la domanda intesa a conseguire ammissione alla procedura

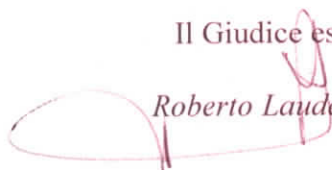
concorsuale di concordato preventivo dalla F.I.S.L. – FOLIGNO IMPRESA LAVORO SVILUPPO s.r.l. *in liquidazione*, assegnataria del numero 02360460543 di partita I.V.A., con sede a Foligno (PG), Frazione Paciana, Via Angelo Cataleni n. 14, avanzata ed emergente da ricorso per conto della stessa F.I.S.L. – FOLIGNO IMPRESA LAVORO SVILUPPO s.r.l. *in liquidazione* telematicamente comunicato il 16 febbraio 2019;

MANDA

alla Cancelleria, per la comunicazione del presente provvedimento alla società ricorrente, al Commissario Giudiziale già nominato, Fabrizio SCIRI, all'Ufficio del Registro delle Imprese e al P.M. in sede.

Spoletto, 14 ottobre 2019

Il Giudice est.


Roberto Laudenzi

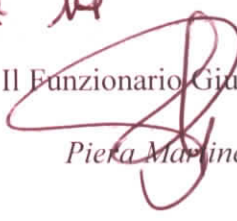
Il Presidente


Silvio Magrini Alunno

Depositato in Cancelleria oggi,

13.10.19

Il Funzionario Giudiziario


Piera Marinetti